

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P580/4108 sott. 22/15

Roma, 10 maggio 2001

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986. - "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili". - Richiesta di chiarimenti. -

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Sondrio, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato nella nota indicata a margine.

Parere dell'Ispettorato

Si trasmette il quesito proposto dal Comando Provinciale di Sondrio, in merito all'ammissibilità del parcheggio, all'interno di autorimesse, di autocisterne adibite al trasporto di gasolio ed alla superficie specifica di parcheggio da considerare per autoveicoli particolari.

Al riguardo lo scrivente ritiene che nelle autorimesse destinate al ricovero di autovetture non possa essere consentito il parcheggio di autocisterne adibite al trasporto di sostanze pericolose, pur se in condizioni di completo svuotamento, in considerazione della specifica destinazione d'uso di tali automezzi.

Si ritiene inoltre che la superficie specifica di parcheggio di automezzi quali autocarri, autobus, ecc., debba essere determinata tenendo conto delle dimensioni dell'automezzo e dello spazio di manovra, e quindi proporzionalmente aumentata rispetto ai valori minimi definiti al punto 3.3 del decreto in argomento, evidentemente riferiti alle autovetture.